



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
**(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(C.O.S.A.P.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 21 dicembre 2001  
In vigore dal 1° gennaio 2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20 aprile 2005

## INDICE

### Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

### Capo II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

- Art. 2 – Concessioni
- Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 – Richiesta di occupazione
- Art. 5 – Istruttoria della richiesta
- Art. 6 – Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 7 – Rilascio della concessione
- Art. 8 – Principali obblighi del concessionario
- Art. 9 – Titolarità della concessione e subentro
- Art. 10 – Modifica, sospensione, revoca e disdetta della concessione
- Art. 11 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 12 – Rinnovo e proroga della concessione
- Art. 13 – Limiti alle occupazioni e all'uso dell'area concessa
- Art. 14 – Occupazioni abusive
- Art. 15 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 16 – Anagrafe delle concessioni

### Capo III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 17 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art. 18 – Durata delle occupazioni
- Art. 19 – Classificazione delle strade
- Art. 20 – Determinazione della tariffa base
- Art. 21 – Determinazione della tariffa del canone annuo
- Art. 22 – Applicazione del canone annuo
- Art. 23 – Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 24 – Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee
- Art. 25 – Applicazione del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 26 – Soggetto passivo
- Art. 27 – Agevolazioni
- Art. 28 – Esenzioni
- Art. 29 – Canone per occupazioni particolari

### Capo IV - RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

- Art. 30 – Versamento per occupazioni permanenti
- Art. 31 – Versamento per occupazioni temporanee
- Art. 32 – Norme comuni per il versamento
- Art. 33 – Sanzioni
- Art. 34 – Accertamenti
- Art. 35 – Riscossione coattiva
- Art. 36 – Rimborsi

### Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 – Disposizioni transitorie
- Art. 38 – Disposizioni finali

## **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della normativa vigente, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni relative a:
    - 1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati;
    - 2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
    - 3) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - 4) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con conduttore, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - c) i criteri di determinazione del canone;
  - d) le agevolazioni speciali;
  - e) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
  - f) l'accertamento e sanzioni;
  - g) la disciplina transitoria.

## **Capo II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Art. 2 Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue una limitazione al diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono soggette a semplice comunicazione preventiva le occupazioni esenti indicate all'articolo 28, comma 1, lettere: f), j), m) e q).
4. Non sono soggette né a concessione né a comunicazione:
  - a) le occupazioni, realizzate nell'ambito di mercati, consentite mediante l'operazione di "spunta" (ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria);
  - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, salvo quanto previsto dalle norme del Codice della strada o da altra normativa specifica.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per le occupazioni temporanee di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto uno o più giorni alla settimana, se concesse per la durata annuale o superiore in base alla normativa di settore, la concessione rilasciata in base alla menzionata normativa di settore assorbe anche la concessione da rilasciarsi in base al presente regolamento.
3. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada nel testo vigente, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge sul procedimento amministrativo.

### **Art. 4**

#### **Richiesta di occupazione**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha inizio con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune. La domanda, che va redatta in conformità alla legge sul bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il codice fiscale e il numero di partita IVA;
  - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, mediante esibizione di pianta planimetrica.
  - d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo richiesto;
  - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché al rilascio delle eventuali cauzioni o garanzie che gli uffici competenti ritenessero opportuno richiedere a garanzia del rispetto delle prescrizioni della concessione.

### **Art. 5**

#### **Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del settore competente, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del

procedimento è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto viene sospeso in attesa di acquisire d'ufficio o, nei casi consentiti, direttamente dal richiedente tali autorizzazioni e riprende a decorrere dalla data di acquisizione delle stesse.

#### **Art. 6**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione concessa;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8;
  - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto.
2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

#### **Art. 7**

#### **Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del settore competente previo versamento da parte del richiedente, se dovuti, dei seguenti oneri:
  - a) imposta di bollo;
  - b) spese di sopralluogo;
  - c) deposito cauzionale, quando richiesto;
  - d) canone di concessione.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell'occupazione.
3. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta.

#### **Art. 8**

#### **Principali obblighi del concessionario**

1. Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi ed oneri:
  - a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
  - b) ove l'occupazione comporti la costruzione di opere o manufatti, di ripristinare i luoghi nello stato ante opera;
  - c) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi;
  - d) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario

deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

e) il divieto di sub concessione e di trasferimento a terzi della concessione.

f) il versamento del canone alle scadenze eventualmente fissate.

2. In ogni caso, le concessioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Art. 9**

#### **Titolarità della concessione e subentro**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la cessione ad altri.

2. È ammesso il godimento del bene per il tramite di terzi aventi rapporto con il concessionario o di un legale rappresentante, indicato dal concessionario medesimo.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo e con la esclusione di restituzione o conguaglio del canone già versato.

4. Non sono richiesti né il nuovo atto di concessione di cui al comma 3, né la corresponsione del canone già versato nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale nel caso questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

#### **Art. 10**

#### **Modifica, sospensione, revoca e disdetta della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato e imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza il riconoscimento di interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il responsabile del settore competente.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante.

7. Per la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, previsti nel provvedimento di concessione, valgono le condizioni stabilite dall'articolo 7, comma 2.

8. La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata almeno due mesi prima della fine dell'occupazione; la disdetta non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell'annualità versata.

9. La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea non dà luogo a restituzione del canone.

10. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio della concessione.

### **Art. 11**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nei seguenti casi:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico.
  - b) per mancato o parziale pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, nel caso di occupazioni permanenti con attrezzature fisse, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla concessione, quanto previsto;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 9, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei cinque giorni successivi al conseguimento della concessione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario.
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal responsabile del settore competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

### **Art. 12**

#### **Rinnovo e proroga della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza e le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno sette giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

### **Art. 13**

#### **Limiti alle occupazioni e all'uso dell'area concessa.**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno due metri. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite prescrivendo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei pedoni e della circolazione in genere.
6. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

#### **Art. 14** **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, quelle realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero quelle che vanno oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.
2. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del settore competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione della indennità e delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Per le occupazioni abusive realizzate ovvero utilizzate da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni previste dal presente regolamento, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 32, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione per la quale va comunque rilasciata concessione in sanatoria per le sole occupazioni permanenti e per quelle che comunque debbano continuare oltre la data di accertamento dell'abuso.

**Art. 15**  
**Occupazioni urgenti**

1. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'articolo 4, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 32 per le occupazioni abusive.

**Art. 16**  
**Anagrafe delle concessioni**

1. Il settore competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Il medesimo settore provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

**Capo III**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

**Art. 17**  
**Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A".
4. Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

**Art. 18**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Sono ricorrenti le occupazioni con concessioni rilasciate per periodi ben individuati che si ripetono regolarmente anche di carattere stagionale.
4. Ai fini dell'applicazione del canone o delle sanzioni:

- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o più giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, sono sempre considerate temporanee.
6. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal responsabile del settore competente ed è riportato sulla concessione.

### **Art. 19**

#### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente in considerazione dell'importanza della strada desunta sulla base dei seguenti criteri: centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale.
2. La tariffa relativa alle due categorie viene graduata con i seguenti coefficienti correttivi:
  - a) 1<sup>a</sup> categoria: coefficiente 1;
  - b) 2<sup>a</sup> categoria: coefficiente 0,7;
3. La classificazione è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio con evidenziato l'ufficio presso il quale può essere consultata. Ogni aggiornamento deve essere approvato con successive deliberazioni consiliari, con effetto dell'aggiornamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

### **Art. 20**

#### **Determinazione della tariffa base**

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta fissa la tariffa base per la determinazione del canone annuo e del canone per le occupazioni temporanee.
2. In assenza di deliberazione l'ultima tariffa approvata si intende prorogata anche per gli anni successivi.
3. In sede di prima applicazione la tariffa base viene deliberata dal Consiglio Comunale unitamente all'approvazione del presente regolamento.

### **Art. 21**

#### **Determinazione della tariffa del canone annuo**

1. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie fattispecie di occupazione sono i seguenti:

a)	<b><i>Occupazioni con tende, pensiline e simili (abrogato a fare data dal 01/01/2005 con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 20/04/2005)</i></b>	<b><i>Coefficiente 0,3</i></b>
b)	<b>Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni allo esterno dei negozi su appositi supporti</b>	<b>Coefficiente 1</b>

c)	Cartellonistica pubblicitaria stradale e mezzi pubblicitari in genere appoggiati al suolo	Coefficiente 1
d)	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	Coefficiente 2
e)	Occupazione del soprassuolo con insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo	Coefficiente 0,5
f)	Occupazione del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende esercenti pubblici servizi	Coefficiente 0,5
g)	Cisterne e serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità, cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende esercenti pubblici servizi	Coefficiente 0,5
h)	Occupazioni con distributori di carburante	Coefficiente 1,8
i)	Occupazioni diverse da quelle sopra elencate	Coefficiente 1

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, e concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative e riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

## **Art. 22**

### **Applicazione del canone annuo**

1. Il canone annuo per l'occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in unità intere di metri quadrati o lineari (con arrotondamento all'unità superiore), moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

## **Art. 23**

### **Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Ai sensi della normativa vigente, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze servite moltiplicato per la misura unitaria di tariffa attualmente fissata in 0,77 euro (Lire 1.500), con un minimo di 516,46 euro (Lire 1.000.000), fatti salvi successivi adeguamenti derivanti da norme di legge.

2. Il numero degli utenti è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente dichiarato dalle aziende erogatrici interessate

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli sul territorio comunale.

**Art. 24**  
**Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti di durata delle occupazioni per fasce orarie:

a)	dalle 7.00 alle 14.00	Coefficiente 0,8
b)	dalle 14.00 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 07.00	Coefficiente 0,2

2. Sono stabiliti inoltre i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

a)	Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Coefficiente 0,5
b)	Esposizioni di merce	Coefficiente 1
c)	Occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia	Coefficiente 0,7
d)	Spettacoli viaggianti e circensi	Coefficiente 0,2
e)	Manifestazioni politiche, sindacali, culturali religiose e sportive (eccetto i casi previsti dall'articolo 28)	Coefficiente 0,2
f)	Ombrelloni, tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi	Coefficiente 0,5
g)	Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo	Coefficiente 1
h)	Occupazioni del soprassuolo con mezzi pubblicitari di qualunque tipo non appoggiati al suolo	Coefficiente 0,5
i)	Occupazioni del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo	Coefficiente 0,5
l)	Occupazioni del sottosuolo con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo	Coefficiente 0,5
m)	Occupazioni diverse da quelle sopra elencate	Coefficiente 1

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,8.

4. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5. L'agevolazione si cumula con tutte le altre riduzioni.

5. La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie.

**Art. 25**  
**Applicazione del canone per le occupazioni temporanee**

1. Il canone per l'occupazione temporanea è ottenuto moltiplicando la tariffa, determinata con il criterio dell'articolo 24, per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'articolo 19, e per l'entità della stessa occupazione espressa in unità intere di metri quadrati o metri lineari.

**Art. 26**  
**Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

### **Art. 27** **Agevolazioni**

1. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi cento metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a mille sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i mille sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Art. 28** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, fatta eccezione per quelli aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
  - c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a sessanta minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - f) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - j) le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore;

- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani qualora il servizio venga svolto da aziende su concessione del Comune;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- o) i passi carrabili;
- p) il cartello segnaletico di divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata richiesto dai soggetti interessati;
- q) le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune;
- r) le occupazioni temporanee comportanti anche somministrazione o vendita realizzate per iniziative patrocinate dal Comune anche congiuntamente ad altri soggetti; la concessione del patrocinio deve risultare da atto formale;
- s) le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili;
- t) le occupazioni di aree, realizzate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché non eccedenti i dieci metri quadrati.

#### **Art. 29**

#### **Canone per occupazioni particolari**

1. Il Comune, in ragione della natura contrattuale del canone, con deliberazione della Giunta Comunale, può:

- a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse culturale e produttivo per il paese, determinare specifici canoni, anche a forfait, che tengano comunque conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
- d) prevedere, nel caso di occupazioni realizzate con distese di sedie e tavolini, ombrelloni, elementi di arredo in determinati periodi dell'anno, la stipula di convenzioni che disciplineranno il canone dovuto anche in misura forfetaria, le modalità di pagamento, le modalità dell'occupazione, la superficie massima occupabile;
- e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti ed espositori nell'ambito delle fiere annuali, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione, con possibilità d'eccedenza non superiore al 25%, e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni;
- f) per le occupazioni con opere di scavo e posa che determinino una chiusura totale o parziale della viabilità, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione.

#### **Capo IV**

#### **RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO**

#### **Art. 30**

#### **Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l’anno solare di rilascio della concessione. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Ai fini del versamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 32.

### **Art. 31**

#### **Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell’articolo 32.
2. Per le occupazioni individuate attraverso l’operazione di “spunta”, di cui all’articolo 2, comma 3, il pagamento può essere effettuato direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell’uso.

### **Art. 32**

#### **Norme comuni per il versamento**

1. Il pagamento del canone può essere effettuato, mediante:
  - a) versamento in apposito conto corrente postale intestato a “Comune di Montecchio Emilia – versamento canone (permanente o temporaneo) occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP”;
  - b) versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
  - c) sistema informatizzato (Bancomat e similari) sull’apposito conto di tesoreria del comune;
  - d) qualsiasi altro mezzo consentito dalla normativa in vigore.
2. Il versamento, in qualsiasi modo corrisposto, va effettuato con arrotondamento ai 10 centesimi di euro per eccesso se la frazione è pari o superiore a 5 centesimi di euro o per difetto se è inferiore.
3. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 aprile; è ammessa tuttavia la possibilità del versamento in due rate anticipate di uguale importo con scadenze 30 aprile e 31 ottobre, qualora l’ammontare del canone sia superiore a 300 euro. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio dell’occupazione. Se l’occupazione ha inizio successivamente al 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, entro il mese di inizio dell’occupazione e al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a 2,50 euro.

### **Art. 33 Sanzioni**

1. In caso di occupazione abusiva, l'occupante dovrà:
  - a) corrispondere una indennità pari all'importo del canone dovuto, maggiorato del 10 %;
  - b) essere assoggettato al pagamento, in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a). L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto da parte degli agenti accertatori e gli eventuali scritti difensivi da parte dei trasgressori è il Responsabile del settore competente.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

### **Art. 34 Accertamenti**

1. Il responsabile del settore competente, anche tramite il responsabile dell'istruttoria, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori riscontrati, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione dovranno essere indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Provvede inoltre, nel caso di parziale o omesso versamento, a notificare, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, gli avvisi con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma.

### **Art. 35 Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, dell'indennità, e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Art. 36 Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario addetto al canone. Il procedimento relativo deve essere

esaurito entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

## **Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 37 Disposizioni transitorie**

1. Le eventuali concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2002 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto nel presente regolamento, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

### **Art. 38 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2002. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

## **ALLEGATO “A”**

### **FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL’APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

##### OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO

- 1) Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all’esterno dei negozi su appositi supporti;
- 2) Cartellonistica pubblicitaria stradale, e mezzi pubblicitari appoggiati al suolo;
- 3) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili;
- 4) Occupazioni con distributori di carburante.

##### OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO

- 1) Occupazione con insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo;
- 2) Occupazione con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende di pubblici servizi;
- 3) *Occupazioni con tende, pensiline e simili (abrogato a fare data dal 01/01/2005 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2005)*

##### OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO

- 1) Cisterne, serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende esercenti pubblici servizi.

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

##### OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO

- 1) Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- 2) Esposizioni di merce;
- 3) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili;
- 4) Spettacoli viaggianti e circensi;
- 5) Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive;
- 6) Ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi;
- 7) Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

##### OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO

- 1) Occupazioni con mezzi pubblicitari di qualunque tipo non appoggiati al suolo;
- 2) Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo.

##### OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO

- 1) Occupazioni con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo.

**ALLEGATO “B”****ELENCO E CLASSIFICAZIONE STRADE****CATEGORIA 1**

piazza Repubblica	via Garibaldi	via don P. Borghi
via A. Reverberi	via A. da Barbiano	via Municipio
via E. de Amicis	piazzale San Michele	via Timavo
via J. Zannoni	via E. Zacconi	via Vittorio Veneto
strada Valle	via J. del Rio	via Masdoni
via I maggio	vicolo Gazzola	via A. d’Este
viale G. Marconi	via XXV aprile	via L. d’Este
via B. d’Este	viale G. Matteotti	via Sidoli
via Monte Pasubio	piazzale C.B. Cavour	via L. Minardi
via XX settembre	via Franchini	via Brindani
via Ungaretti (fino al civico n° 1/d compreso)	via Boni	via Baldini
via Gramigna	via Borgo Costa	via Gombia
via F. Cavallotti	via C. Menotti	via di Nanni
via P. Nenni	via U. La Malfa	via G. Amendola
via R. Ruffilli	via A. de Gasperi	via del Cacciatore
via D. Alighieri	via Bertani	via Comparoni
via del Pescatore	strada San Rocco (fino al civico n° 10/c compreso)	via S. Conti
via Gobbi	via A. Pampari	via Bosi
via della Libertà	via S. d’Acquisto	via Rabitti
vicolo Pozzoferrato	via G. Mazzini	via G. Cervi
strada Barco (da via XX settembre a via Fratelli Cervi)	via Caronzi	via Gobetti
via Mons. A Alai	via Gilli	via G. Chierici
via L. Boni	via Ambrosoli	via G. Borsellino
via G. Falcone	via IV novembre	via Al Forte
via Rovacchi	via Zanichelli	via Paterlini
via Gen. L. Reverberi	via C. Colombo	via Mascagni
via Gondar (da via della Libertà a via Pampari)	via Bonetto	via del Cimitero
via dell’Industria	via A. Costa	via G. Verdi
via Puccini	via Rossini	via Monteverdi
via E. Fermi	via A. Volta	via L. da Vinci
via L. Spallanzani	via Galvani	via E. Torricelli
via A. Meucci	via G. Galilei	strada Campagnazza
via Madonna dell’Olmo	via P. Togliatti	via A. Moro
via C. Battisti	via L. Landini	via Martiri di Marzabotto
via S. Pellico	via G. di Vittorio	via A. Gramsci
strada Barilla	via G. Saragat	via delle Robinie
via F. Parri	via Sacco e Vanzetti	via S. Carnevale
via Caduti dell’Arma	via Pedrini	via G. Minardi
via S. Boni	viottolo Croce	viottolo Pampari
via C. Pavese	via U. Saba	via delle Sorgenti

via U. Levi	via S. Quasimodo	via E. Montale
via A. Umiltà	via Fochi	strada Bassina (da via Grandi a via A. Umiltà)
strada Bassa (da via XX settembre a via Campagnola)	strada Maglio	via B.V. della Sedia (da strada Sant'Ilario a strada Aiola)

**CATEGORIA 2**

Tutte le strade non comprese nella categoria 1